

OmniTer Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687				Sicurezza Qualità Ambiente ISO TS D.lgs 81/08 ISO 14001 D.lgs. 231/01 C.P.R. CE UL OHSAS 18001 ISO 9001 I.C.M. B.R.C. Reg. 1223 Rumore Vibrazioni ISO 22716 R.S.P.P. Formazione I.F.S.		NEWS 06/2021 Pagina 1 di 1 ISERVATO	
1 PROROGA RADIOPROTEZIONE							
AL 30 SETTEMBRE 2021 		Ricordiamo che è stato introdotto l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica , per i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Il Dl 56/2021, in vigore dal 30 aprile 2021, modifica il comma 4 dell'articolo 72 del D.lgs. 101/2020 prorogando al 30 settembre 2021 l'applicazione delle nuove norme previste dal D.lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta.					
2 RILEVAZIONI FUMI DA MOTORI DIESEL							
SERVE LA RILEVAZIONE AMBIENTALE		Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/130 e della Direttiva (UE) 2019/983 ad opera del Decreto 11 febbraio 2021, si introduce nell'elenco dei processi pericolosi riferiti al rischio cancerogeno anche i lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel . Le aziende devono dimostrare con opportune rilevazioni strumentali che i lavoratori non sono esposti a valori significativi e, a seguito di queste, valutare con il medico competente la redazione del registro degli esposti.					
3 CONTRIBUTI COVID							
MISURE PER FAVORIRE LA RIPARTENZA 		Di seguito alcune misure previste dal Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, connesse all'emergenza COVID-19: Misure urgenti a sostegno dell'internazionalizzazione - art. 11 Rifinanziamento di 1,6 miliardi di euro per il 2021 per la concessione da parte di SIMEST di finanziamenti agevolati e a fondo perduto per favorire e sviluppare la presenza stabile e qualificata di imprese italiane in Paesi terzi. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi - art. 20 La disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della Legge di bilancio per il 2021 (c.d. beni ex-super ammortamento) viene modificata prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale – anziché in tre quote annuali di pari importo – del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - art. 32 Stanziati 200 milioni di euro per riconoscere, per i mesi di giugno - agosto 2021, un credito d'imposta del 30%, fino a 60.000 euro per ogni beneficiario, per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.					
4 ESPORTARE IN INGHILTERRA							
OBBLIGO MARCHIO "UKCA" E NON "CE"		Con l'avvento della "Brexit", si ricorda che dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito, per determinate categorie di beni , non accetterà più il marchio CE; per provare la conformità di tali beni ai requisiti del paese sarà necessario il marchio UKCA . Per tutti gli altri prodotti è previsto un periodo di transizione e il marchio UKCA sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2022. La dichiarazione di conformità UK dovrebbe essere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. Le informazioni richieste nella dichiarazione di conformità sono in gran parte le stesse di quelle richieste in una dichiarazione di conformità UE, ma potrebbero esserci dei requisiti normativi specifici in funzione delle categorie di prodotto.					
5 PROROGA E CHIARIMENTI SU ETICHETTATURA IMBALLAGGI							
AL 31 DICEMBRE 2021		Il permanere delle difficoltà applicative delle disposizioni sull'etichettatura degli imballaggi, che aveva già portato alla proroga parziale prevista dall'art. 15 c. 6, del D.L. 183/2020 cd. "milleproroghe" (sospeso fino al 31 dicembre 2021 il solo obbligo dell'etichettatura UNI, non sospeso invece l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio), ha portato all'emanazione di due nuovi provvedimenti: - l'art. 39, comma 1-ter, della legge di conversione del cd. "decreto sostegni", che prevede che l'applicazione di ambidue gli obblighi previsti dall'art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 sia sospesa fino al 31 dicembre 2021 ; e che i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall'art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte . - la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021, che ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito agli obblighi previsti dalla nuova disposizione.					
6 NOVITA' RIFIUTI E TARI							
POSSIBILE RISPARMIO SULLA TARI 		Tra le diverse misure che reca IL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, si segnala che all'Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) viene soppresso il certificato di avvenuto smaltimento , al posto del quale viene prevista un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento . Viene inoltre sostituito l'allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE. Inoltre, per effetto del D.Lgs. 116/2020, si ricorda che le attività industriali/artigianali non sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile dove si producono rifiuti speciali, ovvero superfici dove avviene la lavorazione industriale/artigianale, magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti e aree che ospitano impianti, centrali termiche, silos, celle frigorifere e simili. A tal fine si consiglia di formalizzare una richiesta di revisione delle aree aziendali soggette a TARI inviando via PEC al gestore del servizio pubblico di raccolta e al Consorzio di Bacino territorialmente competente una denuncia di variazione delle superfici utilizzate ai fini dell'applicazione della TARI. Non è prevista una scadenza, fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite da taluni gestori e consorzi.					
<i>I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi</i> D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI							
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____							
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.							